



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORIGINALE

N. 02 bis Data 26/02/2021	02.1) Atto di indirizzo per la sistemazione e la concessione precaria e temporanea del terreno sito in località Pantane del sig. Pietrini Claudio 02.2) Approvazione preventivi Dott. Agr. Marcelli Simona per martellatura boschi a taglio.
--	---

L'anno **2021**, addì sei del mese di aprile alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare della sede, in prima convocazione di oggi, a seguito di regolare convocazione del Presidente a norma di Statuto si è riunito il Consiglio di Amministrazione risultando presenti i Signori:

N°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	RADINI ATTILIO	Si	
2	CHIOZZI DOMENICO	Si	
3	DONATI FRANCESCO	Si	
4	VACCHIO GIOVANNI	Si	
5	DI GIOVANNI PAOLO	Si	

Presenti:5

Assenti: 0

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza della seduta il Presidente del C.d.A. sig. Radini Attilio; partecipa alla seduta il dott. Luigi Artebani che a norma di statuto funge da verbalizzante;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

VISTO lo Statuto universitario vigente;

Vista la legge 168/2017;

Vista la legge 1766/1927;

Visto il Rd. 332/1928;

Vista la deliberazione del CdA n. 10/2019;

Visto l'argomento post all'o.d.g. della presente seduta, il Presidente illustra quanto segue:

- Sul primo punto all'o.d.g. il Presidente informa che il Sig. Pietrini Claudio, possessore di una quota in località "Pantane" con mail del 21/01/2021 faceva istanza di sistemazione del terreno esprimendo riserve sul canone in merito alla situazione colturale del fondo; Ritenuto di recepire in parte dette riserve, anche in considerazione del fatto che a suo tempo sulla quota fu impiantato un castagneto mediante la modulazione di un canone crescente nei primi 3 anni e dal quarto anno, a regime, applicando la tariffa usualmente applicata per i terreni di quell'area già in concessione ad altri utenti ovvero euro 180,00 per ettaro. A tal uopo gli uffici hanno predisposto lo schema di disciplinare di concessione precaria e temporanea per detta quota della durata di 9 anni;
- Sul Secondo punto all'o.d.g. il Presidente informa che prima di mandare all'asta le particelle forestali 4 e 17, su disposizione dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo, occorre procedere alla martellatura del ceduo matricinato; Considerato che le aree boscate suddette sono state già oggetto di progettazione con incarico alla D.ssa Simona Marcelli già redattrice del Piano di assestamento Forestale approvato con pronunciamento regionale, si rende opportuno affidare l'incarico alla stessa professionista. La D.ssa Marcelli faceva pervenire all'Ente preventivo di spesa assunto al protocollo dell'Ente al n. 63 del 22/02/2021 per un importo di € 95,00 all'ettaro oltre gli oneri al 2% con esclusione dell'IVA.

UNANIME DELIBERA

Le premesse si intendono per intero qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato

Sul punto 02.1

Di approvare lo schema di disciplinare di concessione precaria e temporanea del terreno in località "pantane" con la durata novennale che prevede un canone annuale crescente fino al quarto anno e poi a regime (oltre Istat), come dettagliato nello schema che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale.

Di autorizzare il Presidente alla firma;

Di incaricare il Responsabile Finanziario per gli accertamenti dell'entrate secondo quanto indicato nello schema;

Sul punto 02.2

Di approvare il preventivo di spesa inoltrato dalla D.ssa Simona Marcelli inerente la martellatura del ceduo matricinato delle part. For. 4 e 17 per un importo di € 95,00 all'ettaro oltre gli oneri al 2% con esclusione dell'IVA;

Di incaricare il Responsabile Finanziario per l'iscrizione nel bilancio 2021 dell'impegno di spesa;

IL SEGRETARIO
Dott. Luigi Artebani

IL PRESIDENTE
Attilio Radini

Allegato al punto 02.1

ATTO DI CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA DI TERRENO SITO IN LOC. "Pantane"

L'anno duemila ventuno il giorno _____ del mese di _____ presso gli uffici dell'Università Agraria di Vejano

TRA

Il Sig. **Radini Attilio**, nato in Bracciano il 22/08/1985 domiciliato per la carica presso l'Ente in qualità di Presidente Pro-tempore dell'**Università Agraria di Vejano** - concedente

E

il Sig. **Pietrini Claudio** nato a Vejano il 02/07/1960. e residente in Fabriano Via Cortina S. Nicolò 46 D, codice fiscale **PTRCLD60L02L713V** in nome e per conto di tutti gli eredi di Pietrini Orsio (*Vejano 11/10/1931*), di seguito indicato come concessionario per brevità

PREMESSO CHE

- Che il signor Pietrini Orsio deteneva dei terreni dell'Università Agraria di Vejano siti in località Pantane pagando il canone stabilito nell'ex Ruolo Canonici Pantane fino all'anno 2016 e successivamente con autonomo versamento spontaneo. I terreni erano e sono occupati sino ad oggi *sine titulo*.
- Con istanza presentata a mezzo email e protocollata in data 25/01/2021 al n. 23/2001 il signor Pietrini Claudio richiedeva di poter mantenere – come Eredi del nel frattempo defunto Pietrini Orsio – i terreni anzidetti.
- Il C.d.A. nella seduta del 26/02/2021 accoglieva l'istanza e quindi con il presente atto viene formalizzata la concessione.

Preso atto della premessa facente parte integrante della presente scrittura

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Università Agraria di Vejano, di seguito indicata anche come Ente per brevità, affida al Signor Pietrini Claudio - che agisce in nome e per conto di tutti gli eredi di Pietrini Orsio (*Vejano 11/10/1931*) – una concessione di due appezzamenti di terreno siti in Vejano in località Pantane. I terreni sono identificati esattamente con i numeri 1 e 2 nella ortografia allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. Il terreno n. 1 ha una superficie di ha 03.07.10 (mq. 30710,44) mentre il n. 2 di ha 00.83.41 (mq. 8341,83) facenti parte delle particelle n. 51 e 383 foglio 1 del N.C.T. di Vejano.

La concessione ha natura precaria e temporanea ha durata di anni nove per **esclusivo uso agricolo** con decorrenza dalla data del presente atto.

Art. 2

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente atto dichiara di conoscere ed accettare, siccome conosce ed accetta, i terreni nello stato in cui si trovano attualmente.

Con la sottoscrizione del presente atto il Concessionario conferma che le aree identificate ai n. 1 e 2 della ortografia allegata sono idonea allo scopo indicato all'art. 1 per la quale sono concesse;

Art. 3

Il canone di concessione è fissato in € 180,00 (*euro centottanta/00*) annui per ettaro e quindi per un importo complessivo, rapportato alla superficie concessa, di € 702,94 annui.

Il Concedente, preso atto di quanto indicato nella richiesta dell'istante e in pieno accordo con lo stesso, conviene di ridurre il sopra espresso canone per i primi tre anni della concessione come segue:

Primo anno € 120,00 per ha e quindi un canone complessivo di € 468,63;

Secondo anno € 140,00 per ha e quindi un canone complessivo di € 546,73;

Terzo anno € 160,00 per ha e quindi un canone complessivo di € 624,84;

Dal Quarto anno in avanti si applicherà il canone indicato al primo comma del presente articolo.

Le parti dichiarano, confermano e sono consapevoli che non trova applicazione l'equo canone.

A partire dal quinto anno ed a semplice comunicazione da parte dell'Ente, il canone di concessione sarà rivalutato nella misura del 100% della rivalutazione ISTAT annuale con base di calcolo nel mese precedente la firma del presente atto e successivamente di anno in anno.

Art. 4

Il canone annuo così come statuito nell'art. 3, oltre all'eventuale rivalutazione ISTAT comunicata dall'Ente al Concessionario dovrà essere regolato annualmente in via anticipata e in ogni caso entro 5 (cinque) dalla scadenza che è convenuta nella data di firma della presente scrittura.

Per la prima annualità il canone previsto in euro 468,63 dovrà essere versato dal Concessionario sul conto corrente acceso presso il Tesoriere dell'Ente entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla firma del presente atto. Gli effetti giuridici della concessione restano sospesi fino al versamento del primo canone essendo condizione essenziale e la non ottemperanza di tale obbligo è causa di nullità dell'atto.

Il pagamento dei canoni successivi dovrà sempre essere effettuato esclusivamente con accredito mediante bonifico o versamento diretto sul c/c della tesoreria universitaria (*attualmente presso Banca Lazio Nord – Filiale di Vejano*).

In caso di ritardato versamento del canone saranno applicati gli interessi al tasso legale.

Art. 5

La durata del presente contratto è fissata in nove anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente documento. È escluso il tacito rinnovo. La concessione potrà però essere rinnovata con specifica delibera del C.d.A. dell'Ente e con la sottoscrizione di un nuovo atto.

Al termine della concessione il Concessionario riconsegnerà il terreno all'Ente e nulla potrà pretendere a nessun titolo.

Art. 6

L'Ente si riserva la facoltà insindacabile, in qualsiasi momento del periodo di concessione, di verificare le condizioni dichiarate per il rilascio della concessione con particolare riguardo all'uso indicato all'art. 1. In caso di non veridicità di quanto dichiarato è prevista la risoluzione immediata del presente contratto. Niente è dovuto al concessionario per eventuali operazioni colturali già effettuate di qualsiasi genere e natura.

Art. 7

È vietata qualsiasi forma di sub-concessione.

Art. 8

Tutte gli interventi sul terreno da parte del concessionario sono da considerarsi ordinari e non migliorativi nonché attinenti esclusivamente all'uso di attività agricola. Tutti gli interventi devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente.

Art. 9

Nelle operazioni colturali il concessionario adotterà tutti i criteri previsti dalle corrette discipline agricole nell'uso dei terreni. In caso di danni al terreno dipendenti da un uso non corretto, è previsto un indennizzo da parte del concessionario pari al valore del danno provocato all'Ente, stabilito da un agronomo nominato all'uopo dall'Ente.

Art. 10

Il Concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto previa comunicazione all'Ente a mezzo PEC, raccomandata o consegna protocollata a mano con preavviso di tre mesi e senza nulla a pretendere nei confronti dell'Ente, nemmeno per i ratei del canone annuo pagato ma non ancora maturati per l'annualità in corso alla data del recesso.

Art. 11

L'inadempienza anche di uno solo dei patti contenuti in questo atto produrrà la sua immediata risoluzione.

Art. 12

L'Ente è malleonato dal concessionario per eventuali danni provocati a terzi, animali e cose nella conduzione del terreno. L'Ente è altresì malleonato da responsabilità attinenti eventuali mancati riconoscimenti di premi, indennità ecc. al concessionario per la conduzione del terreno "de quo".

Art. 13

Domicilio del Concessionario. A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale presso la residenza indicata in intestazione. Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Viterbo.

Art. 14

Norme di rinvio. Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga sé stesso in ogni più ampia forma di legge. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Previa lettura di quanto precede le parti sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.

IL CONCESSIONARIO

**Per gli Eredi di Pietrini Orsio
Pietrini Claudio**

**L'UNIVERSITA' AGRARIA VEJANO
Radini Attilio**
